

# **Comune di Valbrenta**

**Provincia di Vicenza**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **18:30** presso la Sala Conferenze Museo del Tabacco, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal **PRESIDENTE, BOMBIERI ERMANDO**, con l'assistenza del Segretario, **Caliulo Angioletta**.

	Presenti/Assenti		Presenti/Assenti
<b>FERAZZOLI LUCA</b>	<b>Presente</b>	<b>BOMBIERI ERMANDO</b>	<b>Presente</b>
<b>VANIN RAFFAELA</b>	<b>Presente</b>	<b>CECCON FEDERICO</b>	<b>Presente</b>
<b>LAZZAROTTO STEFANIA</b>	<b>Presente</b>	<b>LANZA ANNA</b>	<b>Presente</b>
<b>ILLESI MAURO</b>	<b>Presente</b>	<b>CAVALLI ALBERTO</b>	<b>Assente</b>
<b>GABRIELLI MICHELA</b>	<b>Presente</b>	<b>MARCHIORELLO LORIS</b>	<b>Presente</b>
<b>MILANO LUCA</b>	<b>Presente</b>	<b>BATTISTEL MARTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANARDI ANNA</b>	<b>Assente</b>		

Presenti N. **11** Assenti N. **2**

NICHELE CHIARA in qualità di assessore esterno: **Presente**.

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

### **O G G E T T O**

**IMMOBILIARE ANGARANO S.R.L. INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN  
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO. APPROVAZIONE**

Illustra l'argomento l'Assessore Chiara Nichele.

Indica i soggetti che hanno presentato le osservazioni affinché eventuali Consiglieri possano assentarsi, se interessati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 21/12/2018 n. 10919 di prot. la ditta IMMOBILIARE ANGARANO SRL ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, intesa al rilascio del provvedimento unico in variante al PRG/PATI relativo a lavori di **INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE (art. 4 L.R. 31 dicembre 2012 n. 55)**, nell'area ubicata in Comune di Valbrenta (ex Campolongo sul Brenta) Via Zannini, censita catastalmente al Fg. N. 1 mappali n. 299-446-447-523-722-724-765-766, per complessivi mq 8.616;

- il progetto presentato era in contrasto con lo strumento urbanistico comunale per i seguenti motivi: E' previsto un nuovo intervento ad uso produttivo su un'area che, sia il Piano degli Interventi del comune di Campolongo sul Brenta, che il PATI della Valbrenta, indicano quale area residenziale di espansione, previsione peraltro oggi decaduta per effetto di quanto previsto dall'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004. Inoltre l'area sulla quale sono previste le opere di urbanizzazione, posta a monte della S.P. n. 73, solo parzialmente è destinata a servizi pubblici. Si fa rilevare altresì, che in occasione delle verifiche degli ambiti di urbanizzazione consolidata, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 14/2017, l'area non è stata confermata. Inoltre sia il PATI che il PI hanno previsto lungo il fiume Brenta una vasta fascia di rispetto, che viene occupata dal progettato intervento produttivo;

- il combinato disposto dagli articoli 8 DPR 160/2010 e 4 della LR 55/2012 prevede che nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- tale intervento inoltre rientra tra quelli annoverati dall'art. 4 della LR. 55/2012 secondo il quale deve essere acquisito il consenso della Provincia di Vicenza, ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e che pertanto il parere favorevole della Provincia è necessario per la perfezione della variante urbanistica;

- in data 16/04/2019, in seguito a convocazione n. 2300 del 25/03/2019, si è svolta una prima seduta della Conferenza di Servizi, che tenuto conto della necessità di acquisire ulteriori pareri, che avrebbero anche potuto comportare modifiche progettuali, venne qualificata quale seduta preliminare il cui verbale venne trasmesso a tutti gli enti interessati il 03/05/2019, mediante evento SUAP (vedi elenco enti interessati che segue):

- Provincia di Vicenza
- Comune di Valbrenta
- Comune di Pove del Grappa
- Comune di Solagna
- Prefettura di Vicenza
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza
- Genio Civile - Regione Veneto
- ARPAV
- ULSS N.7
- Vi.Abilità Spa
- ETRA S.p.a

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona con nota pervenuta il 17/04/2019, espresse il proprio parere negativo all'ipotesi progettuale, dando indicazioni circa le modifiche progettuali che avrebbero potuto superare tale primo diniego;

- alla luce di questo e degli altri pareri pervenuti, la ditta proponente ha provveduto ad elaborare una nuova proposta progettuale;

- in data 29/10/2019 si è svolta la 1<sup>a</sup> seduta decisoria della Conferenza, all'esito della quale è stato deciso di procedere alla convocazione di una seconda seduta decisoria, in quanto non erano pervenuti alcuni dei pareri richiesti ed anche per la necessità di apportare alcune modifiche agli elaborati progettuali, in ottemperanza ai pareri già pervenuti ed in particolare a quello della Provincia di Vicenza n. 56434 del 29/10/2019;

- in data 11/12/2019 si è svolta la 2<sup>a</sup> e ultima seduta decisoria in seguito alla quale è stato espresso parere favorevole all'intervento in progetto, che consegue variante allo strumento urbanistico generale di Campolongo sul Brenta, con le prescrizioni e condizioni stabilite nei vari pareri pervenuti, come di seguito elencati:

- VI.ABILITA' spa prot. n. 14216 del 22/10/2019, Favorevole con prescrizioni;
- ULSS7 - Pedemontana, prot. 89992 del 17/10/2019, favorevole;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, prot. n. 25747 del 24/10/2019, favorevole.
- Provincia di Vicenza, prot. n. 64731 del 11/12/2019, con il quale si esprime parere favorevole alla variante, con alcune prescrizioni;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza n. 22360 del 05/12/2019, favorevole con prescrizioni;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n 267/2000;
- gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55;
- la L.R. 29 novembre 2013, n. 32;
- la deliberazione di G.R.V. n. 2045 del 19 novembre 2013;

Atteso che l'art. 14-ter comma 7 della l.241/1990, prevede che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni o che non abbiano trasmesso il proprio parere nei termini assegnati;

Preso atto che la conferenza di servizi ha comunque ritenuto necessario che prima dell'eventuale approvazione definitiva della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, debba essere acquisito il parere del Genio Civile di Vicenza in ordine agli aspetti di compatibilità idraulica e di microzonazione sismica, oltre alla favorevole conclusione della procedura di VAS già avviata presso i competenti uffici della Regione del Veneto;

Atteso che l'intervento non rientra tra quelli soggetti al rispetto della quantità massima di suolo consumabile, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 14/2017;

Vista la Determinazione del Responsabile Area 6<sup>a</sup> n. 2 del 14/01/2020, con la quale si è conclusa la conferenza di servizi e che ha comportato l'adozione della variante al P.A.T.I. della Valbrenta ed al P.I. di Campolongo sul Brenta per la realizzazione dell'intervento di edilizia produttiva rappresentato ed individuato negli elaborati approvati dalla stessa conferenza di servizi, pubblicata in data 15/01/2020 al n. 32 dell'elenco atti pubblicati;

Atteso che dal punto di vista urbanistico la zona interessata dal progetto è stata identificata quale zona "D Speciale", corrispondente alla nuova scheda normativa n. 23 del P.I. di Campolongo s.B.;

Visto che la Determinazione su-citata e gli elaborati approvati sono stati depositati agli atti in data 15/01/2020 e per i successivi 30 giorni (n. 32 reg. atti pubblicati);

Atteso che sono pervenute n. 6 osservazioni, 5 delle quali nei termini ed una fuori termini, come da elenco che segue:

n.	prot.	data	sottoscrittori
1	1277	03/02/2020	Mussati Christian e Zen Beatrice
2	1754	12/02/2020	Bonato Giuseppe, Bonato Gregorio, Scremin Anna Maria, Bonato Daniele, Pellizzari Erika
3	1756	12/02/2020	Moro Secondina
4	1757	12/02/2020	Grando Luca
5	1973	17/02/2020	Friigo Ivano
6	2091	19/02/2020	Giulini Roberto, Pederzolli Sandra

Visto il documento di controdeduzioni alle osservazioni presentate, n. 7117 di prot. del 19/06/2020, redatto dal Responsabile del Procedimento, geom. Dionisio Bertoncello, che viene allegato alla presente sotto la lettera "A";

Visto il parere favorevole del Genio Civile di Vicenza in ordine alla compatibilità sismica dell'intervento, espresso con nota n. 32766 del 23/01/2020;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Genio Civile di Vicenza in ordine alla compatibilità idraulica, espresso con nota n. 96550 del 28/02/2020;

Visto il parere motivato circa la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), espresso dalla Commissione Regionale VAS con atto n. 42 del 17/04/2020;

Atteso che prima di procedere alla discussione e votazione sulle osservazioni presentate, si sono invitati i Consiglieri Comunali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 78 del D.L.gs. 267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle parti per le quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado;

Uditi gli interventi:

Il Consigliere Luca Milano esprime la propria posizione contraria alla proposta in esame, in quanto si fa interprete dell'istanza delle persone che abitano vicino all'area interessata dalla variante. Il capannone ha una dimensione di 2.700 mq ed un'altezza di m. 7,50 dal piano campagna, dista 10 metri dalle abitazioni che sono lì già da tempo. I residenti hanno raccolto 130 firme che sono state vagliate ma le aspettative dei firmatari sono disattese.

L'area era destinata in origine alla costruzione di casette a schiera, poi è diventata area bianca.

Gli abitanti sono contrari perché nel territorio di Campolongo non esiste un'area produttiva specifica ma vi è commistione tra aree fabbricabili e produttive. Questo ampliamento aggrava una situazione che già è difficile. Alcune famiglie si trasferiranno e andranno via dal Comune di Valbrenta. Si consideri anche lo stabilimento di fronte alla Parrocchia. È un capannone con un impatto visivo pesante. Nell'area della ex conceria in passato veniva manifestato interesse per dei lotti fino, a quando non si è insediata la Geo&Tex2000. Dopo non ci sono state più richieste. L'area è andata persa anche se erano stati fatti degli investimenti. L'incendio che ha colpito il deposito giorni fa non sappiamo se sia stato doloso o meno, l'area è ancora sotto sequestro. Si chiede se non sarebbe meglio, prima di decidere, aspettare la fine dell'inchiesta. Oppure richiedere agli enti che già hanno espresso il loro parere se permangono le condizioni che costituivano i presupposti del parere favorevole, alla luce dell'infiammabilità del materiale stoccato. Per questi motivi chiede di rinviare l'esame dell'argomento alla fine dell'inchiesta. Infatti la discussione su questa opera, avvenuta prima dell'incendio, si fondava su elementi che oggi potrebbero avere una diversa chiave di lettura e meritano un approfondimento prima di assumere la responsabilità di una decisione in merito. Anche le opere di compensazione, parcheggi verso nord, non rivestono nessun interesse per i privati. Alla luce di questo esprime la dichiarazione di voto contrario e chiede un rinvio dell'argomento.

Il Sindaco prende atto delle osservazioni formulate dal Consigliere Milano. Ma ricorda che la produzione di tessuto non tessuto nel Comune di Valbrenta è risalente nel tempo ed ha consentito a molti nostri concittadini di restare nel comune. Infatti l'azienda dà lavoro a 95 cittadini della Valbrenta. Lo sviluppo produttivo di un territorio vale tanto quanto quello turistico. Riguardo all'incendio considera che se il materiale fosse stato al riparo probabilmente non si sarebbe incendiato. In casi come questi le indagini possono durare anni. Noi non possiamo perdere un'occasione di sviluppo. Condivide

l'osservazione che ora, alla luce del nuovo Comune unico, gli insediamenti industriali appaiono parcellizzati ma questo è legato alla visione di una pianificazione legata ai singoli comuni. Sono infatti piccole zone industriali che nel tempo si sono consolidate. Lì vi sono due attività produttive che possono ulteriormente svilupparsi. Esprime contrarietà al rinvio che ritarderebbe questa opportunità di sviluppo. La ditta ha dato assicurazioni alla proprietà private con termine di contemperare lo sviluppo alle loro esigenze abitative. Infine, pur non avendo elementi per ritenere che l'incendio sia doloso, se lo fosse, con il rinvio riconosceremmo il risultato atteso, pur in presenza di un reato.

L'Assessore Nichele precisa che non sono mutate le condizioni su cui si fonda l'istruttoria della variante. Il rischio incendio è stato analizzato da un tecnico specializzato che ha valutato una serie di fattori di rischio e prescritto conseguenti misure. Il giudizio è che lo stabile sia adatto allo scopo. Ribadisce che non sono mutate le condizioni analizzate e che comunque non si tratta di un deposito all'aperto.

Il Consigliere Milano chiede se gli studi siano stati fatti prima o dopo l'incendio.

L'Assessore Nichele risponde che sono stati fatti prima sulla base di elementi oggettivi di infiammabilità in relazione alla natura del materiale stoccato.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale vigente;

Acquisito il parere favorevole rilasciato in merito alla regolarità tecnica ai sensi degli art. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000, così come modificati dall'art. 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D.L. 174/2011, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**PRIMA VOTAZIONE** relativa alla richiesta di rinvio della proposta ad una successiva riunione consiliare:

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 2 (Milano, Marchiorello), contrari n. 9, astenuti n. 0 da n. 11 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di non rinviare l'esame della proposta ad altra seduta consiliare.

\*\*\*\*\*

**SECONDA VOTAZIONE** relativa alla proposta all'ordine del giorno:

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 9, contrari n. 1 (Milano), astenuti n. 1 (Marchiorello) da n. 11 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che nei termini di legge e successivamente sono pervenute n. 6 osservazioni alla Determinazione n. 2 del 14/01/2020, di adozione della variante al P.A.T.I. della Valbrenta ed al P.I. di Campolongo sul Brenta.
2. Di respingere tutte le osservazioni pervenute, facendo proprio il parere del responsabile del Procedimento n. 7117 del 19/06/2020, con le motivazioni in questo contenute, che viene allegato alla presente Deliberazione sotto la lettera "A".
3. Di approvare pertanto la variante al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale della Valbrenta e del Piano degli Interventi di Campolongo sul Brenta vigenti, per la realizzazione di un intervento di edilizia produttiva (art. 4 L.R. 31 dicembre 2012 n. 55), nell'area ubicata in Comune di Valbrenta (ex Campolongo sul Brenta) Via Zannini, censita catastalmente al Fg. N. 1 mappali n. 299-446-447-523-722-724-765-766, per complessivi mq 8.616, così come contrassegnata nelle rispettive cartografie allegate alla presente e con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- L'area di progetto è da considerarsi quale zona "D Speciale", cui corrisponde la scheda normativa che viene allegata alla presente;
  - L'attuazione degli interventi è subordinata alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 55/2012, redatta secondo le indicazioni di cui alla DGRV n. 2045 del 19/11/2013;
  - L'area oggetto di intervento deve essere utilizzata quale bene strumentale dell'attività oggetto del presente sportello;
  - Dovrà essere data applicazione all'art. 6 della L.R. 55/2012 in tema di monitoraggio;
  - Prima del rilascio del titolo edilizio la ditta proponente dovrà dare attuazione a quanto contenuto nel parere motivato n. 42 del 17/04/2020, con il quale la commissione Regionale VAS ha attestato la non assoggettabilità dell'intervento alla procedura di V.A.S.;
  - Gli interventi edilizi dovranno prevedere adeguate e puntuali indagini finalizzate alla verifica della pericolosità relativa alla caduta massi ed alla sicurezza idrogeologica, così come richiesto dall'art. 15, comma 2 lett. A) della normativa del P.A.T.I.;
  - Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 39 delle N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle Acque vigente;
  - Prescrizioni contenute nel parere favorevole dell'ULSS n. 7 Pedemontana n. 92733 del 25/10/2019;
  - Prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comando Provinciale dei VV.FF. di Vicenza n. 22360 del 05/12/2019;
  - Prescrizioni contenute nel parere favorevole di Vi.Abilità srl n. 14216 del 22/10/2019;
  - Prescrizioni contenute nel parere favorevole sulla compatibilità idraulica del Genio Civile di Vicenza n. 96550 del 28/02/2020;
4. Di precisare altresì che oltre ai pareri ed elaborati in precedenza citati, si intendono approvati gli elaborati progettuali già tutti allegati alla determinazione n. 2 del 14/01/2020.
  5. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento.
  6. Di precisare che secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 7 della L.R. 55/2012, la variante ora approvata decade qualora i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga motivata deliberata dal Consiglio Comunale.



Il Presidente  
F.to BOMBIERI ERMANDO

Il Segretario Comunale  
F.to Caliulo Angioletta

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Il, 07-07-2020

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to

---

Per copia conforme all'originale

Il, \_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ e, non essendo soggetta al controllo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.L.gvo 267/2000.

Il, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Caliulo Angioletta

---

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Il, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Caliulo Angioletta